



MALATTIA: NUOVE INDICAZIONI INPS SULLA DECORRENZA DEL CERTIFICATO

Con la Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 cambia un aspetto importante relativo alla data di inizio della malattia, con una maggiore tutela per i lavoratori che non riescono ad essere visitati dal proprio medico nello stesso giorno in cui si ammalano.

LA REGOLA GENERALE

Ai fini della tutela previdenziale INPS, la malattia decorre, in via generale, dalla data di redazione del certificato medico, con il quale il medico attesta, sulla base della propria valutazione clinica, l'incapacità temporanea del lavoratore a svolgere l'attività lavorativa.

La data di inizio della malattia è importante perché incide sul calcolo dei primi 3 giorni di carenza, sulle percentuali di indennizzo, sul periodo massimo assistibile e sugli altri effetti collegati alla prestazione di malattia.

COSA CAMBIA DAL 4 SETTEMBRE 2026

L'INPS supera il precedente orientamento relativo alle visite effettuate presso l'ambulatorio del medico.

La tutela previdenziale della malattia può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato medico, anche quando la visita viene effettuata in ambulatorio.

ESEMPIO PRATICO

Il lavoratore si ammala lunedì, ma il proprio medico riesce a visitarlo in ambulatorio e a redigere il certificato soltanto martedì.

Il medico, sulla base della valutazione clinica effettuata, può indicare la decorrenza della malattia dal lunedì e, alle condizioni previste dalla circolare, l'INPS può riconoscere la tutela anche per il lunedì.

Il riconoscimento riguarda soltanto il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato.

Non può quindi essere utilizzato per retrodatare liberamente il certificato di due, tre o più giorni.

SABATO, DOMENICA E FESTIVI

La nuova possibilità non si applica quando il giorno immediatamente precedente alla redazione del certificato cade di:

sabato;

domenica;

giorno festivo infrasettimanale.

In queste giornate, infatti, secondo quanto precisato dall'INPS, è garantita la continuità assistenziale (guardia medica).

COSA DEVE FARE CONCRETAMENTE IL LAVORATORE?

Se ti ammali e non riesci ad essere visitato dal tuo medico nella stessa giornata:

- 1** Contatta tempestivamente il medico curante, senza aspettare più giorni.
- 2** Comunica chiaramente da quale giorno è iniziato lo stato di malattia.
- 3** Se il medico può visitarti soltanto il giorno successivo, ricordagli che la Circolare INPS n. 92 del 4 settembre 2026 consente il riconoscimento del giorno immediatamente precedente anche in caso di visita ambulatoriale, naturalmente sulla base della valutazione clinica del medico.
- 4** Verifica che nel certificato telematico sia riportata correttamente la data di inizio della malattia indicata dal medico.
- 5** Conserva il numero di protocollo del certificato telematico e controlla i dati del certificato.
- 6** Se ti ammali durante sabato, domenica o un giorno festivo e hai necessità della certificazione, non aspettare la riapertura dell'ambulatorio del medico di famiglia: rivolgiti alla continuità assistenziale, secondo quanto previsto dalla disciplina richiamata dall'INPS.
- 7** Rispetta, durante la malattia, gli obblighi previsti e le fasce di reperibilità per l'eventuale visita medica di controllo.

UN'ATTENZIONE IMPORTANTE

Il lavoratore non può decidere autonomamente di retrodatare la malattia.

È sempre il medico, sulla base della valutazione clinica effettuata, a redigere il certificato e ad attestare lo stato di incapacità temporanea al lavoro.

La nuova circolare permette però di evitare che il lavoratore perda automaticamente il giorno precedente soltanto perché, per motivi organizzativi o assistenziali, il medico è riuscito a visitarlo il giorno successivo.

IN SINTESI

Ti ammali oggi → contatta subito il medico → il medico riesce a visitarti domani → il giorno di oggi può essere riconosciuto come malattia anche se la visita di domani avviene in ambulatorio.

Questo vale dal 4 settembre 2026 e, per questa specifica tutela del giorno precedente, restano esclusi sabato, domenica e festivi infrasettimanali, giornate nelle quali è disponibile la continuità assistenziale.

Conoscere le regole significa evitare di perdere giornate di malattia e tutelare correttamente i propri diritti.

Informiamo, assistiamo e tuteliamo le lavoratrici e i lavoratori.

MALATTIA E PRESTAZIONE INPS

Cosa cambia e cosa significa per i lavoratori

*Insieme
per il tuo
lavoro*

Più tutela, più equità, più diritti.

La sintesi della Circolare INPS n. 92 del 04/09/2026

1 LA REGOLA GENERALE



Per ottenere la prestazione previdenziale di malattia erogata dall'INPS, il lavoratore deve presentare il certificato di malattia redatto **il primo giorno dell'evento** e attestante l'incapacità temporanea al lavoro.

2 DA QUANDO DECORRE L'INDENNITÀ



L'indennità di malattia è corrisposta a partire dal **quarto giorno** di malattia, calcolato dal giorno della chiamata del medico curante risultante dal certificato, oppure dalla data della prima visita medica se la data della chiamata non è indicata.

3 COME SI CONTA IL PRIMO GIORNO



In generale, il primo giorno di malattia viene considerato **la data di rilascio** del certificato medico.

Questo giorno è importante perché incide su:

- i primi 3 giorni di "carezza" (non indennizzati dall'INPS)
- le percentuali di indennizzo
- il periodo massimo assistibile
- l'eventuale applicazione di sanzioni (es. assenza alla visita di controllo)

4 QUANDO SI PUÒ RICONOSCERE ANCHE IL GIORNO PRECEDENTE



L'INPS riconosce anche il **giorno immediatamente precedente** a quello del rilascio del certificato se il medico curante indica nel certificato:



"Dichiara di essere ammalato dal..."
(con il giorno precedente alla visita)



Visita domiciliare

Queste sezioni, già presenti nel **certificato cartaceo** (modulo OPM/1), sono ora previste anche nel **certificato telematico** di malattia.

5 QUANDO NON È POSSIBILE



Il riconoscimento del giorno precedente **NON** è previsto nei seguenti casi:

- ✗ se la data indicata è anteriore di **oltre un giorno** rispetto alla visita
- ✗ se il giorno precedente è festivo infrasettimanale, **oppure cade di sabato o di domenica** (in questi casi va utilizzato il servizio di continuità assistenziale)
- ✗ se la visita è effettuata **presso l'ambulatorio del medico curante** (secondo le vecchie regole, fino ad oggi non era riconosciuto il giorno precedente).

6 LA NOVITÀ: PIÙ TUTELA PER I LAVORATORI

DAL 04/09/2026



Superando il precedente orientamento, la tutela previdenziale della malattia è riconosciuta anche nel caso di visita ambulatoriale, **per il giorno immediatamente precedente** alla redazione del certificato, purché tale giorno non sia festivo infrasettimanale e non cada di sabato o di domenica.

Questa apertura tiene conto del nuovo contesto sociosanitario: meno medici di famiglia, maggiori carichi di lavoro e necessità di organizzare gli accessi agli ambulatori per evitare sovraffollamenti.



IN SINTESI



Serve sempre il **certificato** di malattia redatto il primo giorno dell'evento.



L'indennità parte dal **quarto giorno**.



È possibile il riconoscimento del giorno precedente se indicati i campi richiesti.



Dal 04/09/2026 il giorno precedente è riconosciuto anche per visita **ambulatoriale** (se non festivo, né sabato o domenica).



Rimangono esclusi i casi in cui la data è anteriore di oltre un giorno o il giorno precedente è festivo/sabato/domenica (o in caso di ricorso necessario alla continuità assistenziale).

*La UILM
sempre al fianco dei lavoratori*



INFORMA
per tutelare



ASSISTE
per sostenere



CONTRATTA
per migliorare

*Il lavoro
dà forma
al futuro*